

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA SOMALIA

Anno I

Mogadiscio 17 agosto 1957

Suppl. N. 2 al N. 8

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

PREZZO: So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo. 1 per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero A.A.G.G. - D'P. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGI:

N. N.

DECRETI:

DECRETO LEGGE 16 agosto 1957, n. 7 rep.: *Istituzione della imposta erariale sul bestiame macellato.*

537

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

PARTE TERZA

VARIE

N. N.



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO LEGGE 16 agosto 1957, n. 7 rep.

Istituzione dell'imposta erariale sul bestiame macellato.

L'AMMINISTRATORE

RITENUTA la necessità e l'urgenza di provvedere alla istituzione di una imposta sul bestiame macellato;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari;

IN VIRTU' delle facoltà conferitegli dall'art. 8 dell'Ordinanza 5 gennaio 1956, n. 2;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituita un'imposta erariale sul bestiame macellato. L'imposta colpisce i bovini, gli equini, i cammelidi, i suini, i caprini e gli ovini macellati per il consumo immediato o per qualsiasi altro utilizzo delle carni.

Art. 2.

La misura della imposta é stabilita per ogni capo di bestiame macellato in:

- So. 2,00 per i bovini ed equini;
- So. 5,00 per i cammelidi ed i suini;
- So. 0,50 per i caprini e gli ovini.

Art. 3.

L'imposta, nella misura di cui al precedente articolo 2 grava anche sul bestiame macellato per scopi industriali.

Art. 4.

Il pagamento della imposta deve essere effettuato all'atto della macellazione unitamente al diritto Municipale di Macellazione.

Sono tenuti solidamente al pagamento di essa sia i proprietari, che i detentori del bestiame macellato.

Art. 5.

Il Ministero per gli Affari Finanziari è autorizzato ad emanare norme per l'attuazione del presente Decreto Legge.

Art. 6.

Il presente Decreto Legge entrerà in vigore alla data del 1° settembre 1957 e sarà presentato all'Assemblea Legislativa per la conversione in Legge non oltre l'inizio della sessione dell'Assemblea Legislativa immediatamente successiva alla data della sua pubblicazione.

Mogadiscio, li 16 agosto 1957.

p. L'AMMINISTRATORE

P. Franca

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD.

SALAD ABDI MOHAMUD.

VISTO e Registrato - Reg. n. 4 - foglio n. 92.

Mogadiscio, li 16 agosto 1957.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.